



**PROPOSTE DI DEROGA ALLE NORME FORESTALI REGIONALI (R.R. 5/2007) E ALLA
D.G.R. VIII/7728/2008 e s.m.i.**

**PER IL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE STRALCIO DEI COMUNI DI BESNATE E
VERGIATE**

Regolamento di Attuazione

**PARTE II - NORME DI GESTIONE SILVO-PASTORALE DELLE SUPERFICI FORESTALI E
PASCOLIVE INDIVIDUATE DAL P.I.F.**

Maggio 2019

| Versione vigente del r.r. 5/2007 e d.g.r. 7728/2008 | Proposta modifica dall'Ente forestale | NOTE MOTIVAZIONI ^e |
|---|--|---|
| | <p style="text-align: center;">PARTE I NORME PER IL GOVERNO GENERALE DEL COMPARTO FORESTALE TITOLO I INDIRIZZI GENERALI CAPO I <i>Disposizioni generali</i></p> | |
| <p style="text-align: center;"><i>d.g.r. 7728/2008</i></p> <p>Par. 3.3.1) Parametri alla base delle richieste di deroga</p> <p>"... si ritiene che non sia opportuno che gli "indirizzi selvicolturali" diventino cogenti per tutti gli interventi di taglio, ma solo per alcune situazioni, dove la professionalità degli operatori o la presenza di tecnici del settore permette di comprendere e valorizzare gli "indirizzi selvicolturali" stessi.</p> <p>Pertanto, è bene che le deroghe alle NFR:</p> <p>1) siano proposte solo per rendere cogenti gli "indirizzi selvicolturali" nei casi di tagli seguiti da tecnici o nel caso di grandi tagli o eseguiti da imprese boschive e consorzi forestali;</p> <p>2) negli altri casi (ossia per la maggior parte dei tagli eseguiti da agricoltori e privati cittadini), siano proposte solo in via eccezionale, ad esempio per chiedere semplici modifiche facilmente comunicabili a tutti (esempio: alzare il numero minimo di matricine dei castagneti da 50 a 90).</p> <p>Allegato 1 alla deliberazione di Giunta regionale n° X/6089 del 29 dicembre 2016 Modifiche e integrazioni alla d.g.r. VIII/7728/2008 "Approvazione di criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei Piani di Indirizzo Forestale", limitatamente all'allegato 1, parte 3 "Procedure amministrative"</p> <p>75</p> <p>Nel caso 1), gli interventi in cui rendere cogenti gli "indirizzi</p> | <p style="text-align: center;"><i>Art.1</i> <i>(Ambito di applicazione e definizioni)</i></p> <p>4. Gli indirizzi selvicolturali di cui alla Parte III del presente Regolamento di Attuazione si applicano a tutti i territori assoggettati al piano di indirizzo forestale, ad eccezione dei seguenti interventi:</p> <p>a) tagli manutentivi;</p> <p>b) tagli di modesta entità assimilabili all'autoconsumo per quantitativi non superiori a 100 quintali per singolo intervento così come normato dall'art.20 comma 4 ter della parte II del presente Regolamento di Attuazione;</p> <p>c) tagli di piante morte o sradicate.</p> | <p>Richiesta di deroga finalizzata a dare continuità alla politica forestale dell'Ente maturata dall'approvazione del Piano Settore Boschi (d.c.r. 22 marzo 1990 n.IV/1929). Si ritiene, in particolare con la norma di cui alla lettera b, di dare attuazione alle previsioni di Regione Lombardia di non aggravare di oneri i privati cittadini e le piccole imprese agricole che "devono tagliare qualche tronco per un po' di legna da ardere". Negli altri casi si sottolinea che nel Parco del Ticino le imprese boschive realizzino utilizzazioni assolutamente rilevanti.</p> |

| | | |
|--|---|---|
| <p>selvicolture" dovrebbero essere i seguenti: a) interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 7 delle NFR, ove tecnicamente possibile; b) interventi per i quali è richiesto il progetto di taglio ai sensi dell'art. 14 delle NFR; c) utilizzazioni di superficie superiore a due ettari, qualora l'esecutore sia un'impresa boschiva, di cui all'art. 14, comma 2 delle NFR; d) interventi di cui all'art. 20, comma 4 bis delle NFR (tagli superiori a un ettaro); e) utilizzazioni in boschi di proprietà pubblica con obbligo di contrassegnatura ai sensi dell'art. 75, comma 2 ter delle NFR; f) interventi che beneficiano di contributi pubblici; g) interventi compensativi a seguito di autorizzazione alla trasformazione del bosco; h) autorizzazioni rilasciate dall'ente forestale ai sensi dell'art. 8 delle NFR o dell'art. 27 c. 2 bis delle NFR. ..."</p> | | |
| | <p>PARTE II NORME DI GESTIONE SILVO-PASTORALE DELLE SUPERFICI FORESTALI E PASCOLIVE TITOLO I GENERALITÀ CAPO I Disposizioni generali</p> | |
| <p style="text-align: center;">Art.12 (Validità del permesso di taglio)</p> <p>1. Il permesso di esecuzione di tagli o altre attività selvicolture è di ventiquattro mesi dalla presentazione della denuncia di inizio attività di cui all'articolo 9 o dall'acquisizione dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 6, 7 e 8. 2. Qualora sia predisposto il piano di utilizzazione forestale ai sensi dell'articolo 14, comma 6, la validità del permesso di taglio è di cinque anni.</p> | <p style="text-align: center;">Art.12 (Validità del permesso di taglio)</p> <p>1. Il permesso di esecuzione di tagli o altre attività selvicolture è di ventiquattro mesi dalla presentazione della denuncia di inizio attività di cui all'articolo 9 o dall'acquisizione dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 6, 7 e 8. 2. Qualora sia predisposto il piano di utilizzazione forestale ai sensi dell'articolo 14, comma 6, la validità del permesso di taglio è di cinque anni. 3. Il piano di utilizzazione forestale di cui all'articolo 14, comma 6</p> | <p style="color: red;">Richiesta di deroga finalizzata a ridurre il carico delle istanze di taglio di piccola-media consistenza, in particolar modo in riferimento al rinnovo del permesso di taglio.</p> |

| | | |
|---|--|---|
| | <p>potrà essere autorizzato, da parte del Parco del Ticino, anche per tutte le istanze che prevedono la relazione di taglio di cui all'articolo 15.</p> <p>4. Con regolamento il Parco del Ticino predisporrà i contenuti minimi del piano di utilizzazione forestale di cui all'articolo 14, comma 6.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Art.14 (Progetto di taglio)</p> <p>1. Le istanze di autorizzazione di cui agli articoli 6, 7 e 8 e le denunce di inizio attività di cui all'articolo 9 relative agli interventi di utilizzazione forestale che interessino superfici pari o superiori a due ettari di superficie boscata sono accompagnate da un progetto di taglio, redatto da un dottore forestale o agronomo con funzione anche di direttore dei lavori, con i seguenti contenuti:</p> <p>a) relazione, con cui si specifica ubicazione e superficie del bosco da tagliare, tipo forestale, specie legnosa, età media, sistema selvicolturale utilizzato, provvigione e ripresa stimata, modalità tecniche per ottenere la rinnovazione;</p> <p>b) eventuali rischi ambientali e misure adottate;</p> <p>c) piedilista di contrassegnatura o martellata, che indichi le piante da abbattere per la componente a fustaia nonché le riserve e le matricine nei cedui;</p> <p>d) relazione sui metodi di esbosco;</p> <p>e) cartografia catastale;</p> <p>f) corografia;</p> <p>g) cartografia indicante i tipi forestali su cui si interviene nonché la localizzazione spaziale e temporale degli interventi;</p> <p>h) indicazione dell'esecutore delle attività selvicolturali.</p> <p>1 bis. Il piedilista di contrassegnatura non è obbligatorio in caso di conversioni a fustaia di cedui invecchiati.</p> <p>2. Qualora l'esecutore delle attività selvicolturali sia un'impresa boschiva iscritta all'albo di cui all'articolo 57, della l.r. 31/2008 o con analoga qualifica attestata da altre regioni o altri Stati membri dell'Unione europea la superficie boscata oltre la quale è necessario il progetto di taglio è elevata a sei ettari.</p> <p>3. Qualora l'esecutore delle attività selvicolturali non sia noto al momento della presentazione del progetto, il suo nominativo può essere comunicato all'ente forestale in un secondo tempo, purché prima che abbia inizio l'attività selvicolturale.</p> | <p style="text-align: center;">Art.14 (Progetto di taglio)</p> <p>1. Le istanze di autorizzazione di cui agli articoli 6, 7 e 8 e le denunce di inizio attività di cui all'articolo 9 relative agli interventi di utilizzazione forestale che interessino superfici pari o superiori a due ettari di superficie boscata sono accompagnate da un progetto di taglio, redatto da un dottore forestale o agronomo con funzione anche di direttore dei lavori, con i seguenti contenuti:</p> <p>a) relazione, con cui si specifica ubicazione e superficie del bosco da tagliare, tipo forestale, specie legnosa, età media, sistema selvicolturale utilizzato, provvigione e ripresa stimata, modalità tecniche per ottenere la rinnovazione;</p> <p>b) eventuali rischi ambientali e misure adottate;</p> <p>c) piedilista di contrassegnatura o martellata, che indichi le piante da abbattere per la componente a fustaia nonché le riserve e le matricine nei cedui;</p> <p>d) relazione sui metodi di esbosco;</p> <p>e) cartografia catastale;</p> <p>f) corografia;</p> <p>g) cartografia indicante i tipi forestali su cui si interviene nonché la localizzazione spaziale e temporale degli interventi;</p> <p>h) indicazione dell'esecutore delle attività selvicolturali.</p> <p>1 bis. Il piedilista di contrassegnatura è comunque obbligatorio in caso di conversioni a fustaia di cedui invecchiati.</p> <p>2. Qualora l'esecutore delle attività selvicolturali sia un'impresa boschiva iscritta all'albo di cui all'articolo 57, della l.r. 31/2008 o con analoga qualifica attestata da altre regioni o altri Stati membri dell'Unione europea la superficie boscata oltre la quale è necessario il progetto di taglio è elevata a sei ettari.</p> <p>3. Qualora l'esecutore delle attività selvicolturali non sia noto al momento della presentazione del progetto, il suo nominativo può essere comunicato all'ente forestale in un secondo tempo, purché prima che abbia inizio l'attività selvicolturale.</p> | <p>Richiesta di deroga finalizzata ad una semplificazione procedurale, vista la variabilità strutturale dei cedui del Parco del Ticino.</p> |

| | | |
|---|--|---|
| <p>4. Nel caso di enti pubblici, il progetto di taglio contiene anche il verbale di stima del prezzo di macchiatico o di vendita e il capitolato d'oneri generale o particolare.</p> <p>5. Sono altresì accompagnate da un progetto tutte le istanze di cui all'articolo 7 che prevedono l'esecuzione di attività selvicolturali.</p> <p>6. In caso di istanze che riguardino utilizzazioni su superfici di oltre quindici ettari nei cedui e di oltre trenta ettari nelle fustaie, il progetto di taglio prevede un piano di utilizzazione forestale, consistente in un crono-programma dettagliato degli interventi previsti in un periodo di cinque anni.</p> <p>7. Al termine dell'intervento, il tecnico redige una dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori previsti nel progetto e la invia all'ente forestale.</p> | <p>4. Nel caso di enti pubblici, il progetto di taglio contiene anche il verbale di stima del prezzo di macchiatico o di vendita e il capitolato d'oneri generale o particolare.</p> <p>5. Sono altresì accompagnate da un progetto tutte le istanze di cui all'articolo 7 che prevedono l'esecuzione di attività selvicolturali.</p> <p>6. In caso di istanze che riguardino utilizzazioni su superfici di oltre quindici ettari nei cedui e di oltre trenta ettari nelle fustaie, il progetto di taglio prevede un piano di utilizzazione forestale, consistente in un crono-programma dettagliato degli interventi previsti in un periodo di cinque anni.</p> <p>7. Al termine dell'intervento, il tecnico redige una dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori previsti nel progetto e la invia all'ente forestale.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Art.15 (Relazione di taglio)</p> <p>1. Le istanze di autorizzazione di cui agli articoli 6, 7 e 8 e le denunce di inizio attività di cui all'articolo 9 relative agli interventi di utilizzazione forestale e ai diradamenti di boschi assoggettati al piano di assestamento forestale, di qualsiasi superficie o entità, conformi alle previsioni dei piani approvati, sono accompagnate da una relazione di taglio, redatta da parte di un dottore forestale o agronomo.</p> <p>2. La relazione di cui al comma 1 contiene:</p> <p>a) estremi del piano forestale, aree interessate dal taglio;</p> <p>b) relazione di conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni e le previsioni del piano;</p> <p>c) piedilista di contrassegnatura o martellata, obbligatorio solo per le utilizzazioni, che indichi le piante da abbattere per la componente a fustaia nonché le riserve e le matricine nei cedui;</p> <p>2 bis. Il piedilista non è obbligatorio in caso di conversioni a fustaia di cedui invecchiati.</p> <p>3. Nel caso di utilizzazioni e diradamenti che interessino una superficie inferiore a un ettaro e mezzo, la relazione può essere redatta da una guardia boschiva comunale.</p> <p>4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai territori assoggettati ai piani di indirizzo forestale, se previsto dagli stessi.</p> | <p style="text-align: center;">Art.15 (Relazione di taglio)</p> <p>1. Le istanze di autorizzazione di cui agli articoli 6, 7 e 8 e le denunce di inizio attività di cui all'articolo 9 relative agli interventi di utilizzazione forestale e ai diradamenti di boschi assoggettati al piano di assestamento forestale, di qualsiasi superficie o entità, conformi alle previsioni dei piani approvati, sono accompagnate da una relazione di taglio, redatta da parte di un dottore forestale o agronomo.</p> <p>2. La relazione di cui al comma 1 contiene:</p> <p>a) estremi del piano forestale, aree interessate dal taglio;</p> <p>b) relazione di conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni e le previsioni del piano;</p> <p>c) piedilista di contrassegnatura o martellata che indichi le piante da abbattere per la componente a fustaia nonché le riserve e le matricine nei cedui;</p> <p>3. Nel caso di utilizzazioni e diradamenti che interessino una superficie inferiore a un ettaro e mezzo, la relazione può essere redatta da una guardia boschiva comunale.</p> <p>4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai territori assoggettati ai piani di indirizzo forestale, se previsto dagli stessi.</p> | <p style="color: red;">Richiesta di deroga finalizzata ad una semplificazione procedurale, vista la variabilità strutturale dei cedui del Parco del Ticino.</p> |

| | | |
|---|---|--|
| <p style="text-align: center;">Art.16 (Esonero dalla presentazione di allegati)</p> <p>1. Gli allegati previsti dagli articoli 14 e 15 non sono necessari qualora il taglio interessi esclusivamente piante morte, sradicate o col tronco spezzato.</p> <p>1 bis. Il progetto di taglio non è necessario nei casi in cui è prevista la relazione di taglio.</p> | <p style="text-align: center;">Art.16 (Esonero dalla presentazione di allegati)</p> <p>1 Gli allegati previsti dagli articoli 14 e 15 non sono necessari qualora il taglio interessi esclusivamente piante morte, sradicate o col tronco spezzato o riguardi esclusivamente le seguenti specie: Prunus serotina, Ailanthus altissima, Acer negundo.</p> <p>1 bis. Il progetto di taglio non è necessario nei casi in cui è prevista la relazione di taglio.</p> | <p>Trattasi di precisazioni, ossia semplici indicazioni di dettaglio per contestualizzare la norma a livello locale come da paragrafo 20 delle "Indicazioni pratiche per la redazione dei Piani di Indirizzo Forestale – 27/05/2015"</p> |
| <p style="text-align: center;">Art.20 (Disposizioni generali sulle attività selvicolturali)</p> <p>1. Tutti i tagli dei boschi e in particolare le utilizzazioni devono, nel rispetto dei principi della sostenibilità, garantire la continuità, la perpetuità ed il miglioramento ecologico e strutturale delle formazioni boschive.</p> <p>2. Gli interventi di gestione forestale sono suddivisi in tre tipologie: a) interventi di gestione forestale per tutti i boschi; b) interventi di gestione forestale per i soli boschi ricadenti in aree assoggettate a piano di assestamento forestale; c) interventi di gestione forestale per le aree protette (parchi e riserve regionali, nonché siti Natura 2000).</p> <p>3. Gli interventi di utilizzazione forestale possono essere realizzati su una superficie non superiore a cento ettari per istanza, esclusi i casi di pronto intervento e di lotta fitosanitaria. Nei comuni classificati dall'ISTAT di pianura o di collina il limite massimo è di trenta ettari.</p> <p>4. I diradamenti e le utilizzazioni che interessino una superficie pari o superiore a un ettaro di superficie boscata possono essere realizzati soltanto da: a) imprese agricole iscritte all'albo delle imprese agricole qualificate, definito dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione</p> | <p style="text-align: center;">Art.20 (Disposizioni generali sulle attività selvicolturali)</p> <p>1. Tutti i tagli dei boschi e in particolare le utilizzazioni devono, nel rispetto dei principi della sostenibilità, garantire la continuità, la perpetuità ed il miglioramento ecologico e strutturale delle formazioni boschive.</p> <p>2. Gli interventi di gestione forestale sono suddivisi in tre tipologie: a) interventi di gestione forestale per tutti i boschi; b) interventi di gestione forestale per i soli boschi ricadenti in aree assoggettate a piano di assestamento forestale; c) interventi di gestione forestale per le aree protette (parchi e riserve regionali, nonché siti Natura 2000).</p> <p>3. Gli interventi di utilizzazione forestale possono essere realizzati su una superficie non superiore a cento ettari per istanza, esclusi i casi di pronto intervento e di lotta fitosanitaria. Nei comuni classificati dall'ISTAT di pianura o di collina il limite massimo è di trenta ettari.</p> <p>3 bis. Il Parco, in mancanza di piani di assestamento, può stabilire la gradualità nel tempo e nello spazio dei tagli richiesti, al fine di evitare i danni derivanti dall'alterazione dell'equilibrio forestale e naturalistico.</p> <p>4. I diradamenti e le utilizzazioni che interessino una superficie pari o superiore a un ettaro di superficie boscata possono essere realizzati soltanto da: a) imprese agricole iscritte all'albo delle imprese agricole qualificate, definito dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione</p> | <p>Richiesta di deroga per dare continuità alla norma prevista dall'art. 6 del Piano Settore Boschi del Parco Lombardo della Valle del Ticino (d.c.r. 22 marzo 1990 n.IV/1929).</p> |

| | | |
|--|---|---|
| <p>del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57);</p> <p>b) imprese boschive di cui all'articolo 57 della l.r. 31/2008 o con analoghe qualifiche attestata da altre regioni o altri Stati membri dell'Unione europea;</p> <p>c) consorzi forestali di cui all'articolo 56 della l.r. 31/2008;</p> <p>d) enti pubblici.</p> <p>4 bis. I tagli relativi a una massa di legname superiore a cento metri cubi lordi possono essere eseguiti soltanto:</p> <p>a) in caso di utilizzazioni, dai soggetti di cui al comma 4, lettera b);</p> <p>b) in caso di diradamenti, dai soggetti di cui al comma 4, lettere b) e c), nonché dall'ERSAF.</p> <p>4 ter. Ai fini del presente regolamento si considera singolo intervento ciò che viene richiesto al taglio sulla medesima proprietà in due anni. Nel caso di boschi soggetti a uso civico, si considera singolo intervento ciò che viene assegnato agli aventi diritto nell'arco di due anni.</p> | <p>del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57);</p> <p>b) imprese boschive di cui all'articolo 57 della l.r. 31/2008 o con analoghe qualifiche attestata da altre regioni o altri Stati membri dell'Unione europea;</p> <p>c) consorzi forestali di cui all'articolo 56 della l.r. 31/2008;</p> <p>d) enti pubblici.</p> <p>4 bis. I tagli relativi a una massa di legname superiore a cento metri cubi lordi possono essere eseguiti soltanto:</p> <p>a) in caso di utilizzazioni, dai soggetti di cui al comma 4, lettera b);</p> <p>b) in caso di diradamenti, dai soggetti di cui al comma 4, lettere b) e c), nonché dall'ERSAF.</p> <p>4 ter. Ai fini del presente regolamento si considera singolo intervento ciò che viene richiesto al taglio sulla medesima proprietà in due anni. Nel caso di boschi soggetti a uso civico, si considera singolo intervento ciò che viene assegnato agli aventi diritto nell'arco di due anni.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Art.24</p> <p style="text-align: center;">(Alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito)</p> <p>1. Ai fini del mantenimento e dell'incremento della biodiversità, sia nelle fustaie che nei cedui, sono obbligatori l'individuazione e il rilascio per l'invecchiamento indefinito di almeno un albero ogni cinquemila metri quadrati, o loro frazione, di bosco soggetto a utilizzazione. Gli alberi possono essere rilasciati a gruppi. L'obbligo del rilascio sussiste anche nel caso di taglio a raso delle fustaie o dei cedui. Sono esonerati dall'obbligo di rilascio i castagneti da frutto e i boschi soggetti a manutenzione in base agli articoli 58, 59, 60 e 61.</p> <p>2. Gli alberi rilasciati sono contrassegnati a cura dell'utilizzatore, prima del taglio del bosco, con un bollo di vernice gialla indelebile o mediante apposito contrassegno con numerazione progressiva fornito dall'ente forestale.</p> <p>3. Gli alberi rilasciati hanno tutte le seguenti caratteristiche:</p> <p>a) essere in buone condizioni vegetative; sono tollerate piccole cavità, che non compromettano la stabilità della pianta, utilizzate o utilizzabili come tane o rifugio da specie animali;</p> <p>b) avere un buon portamento ed essere piante dominanti;</p> <p>c) essere nate da seme o, in mancanza, essere polloni ben conformati</p> | <p style="text-align: center;">Art.24</p> <p style="text-align: center;">(Alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito)</p> <p>1. Ai fini del mantenimento e dell'incremento della biodiversità, il Parco del Ticino prevede l'istituzione di zone naturalistiche integrali e orientate; inoltre, il presente PIF favorisce la conversione ad alto fusto in tutti i boschi compresi nei siti Natura 2000 e l'incremento del numero di riserve nei cedui di specie esotiche. Sono obbligatori l'individuazione e il rilascio di alberi per l'invecchiamento indefinito, nella misura di almeno un albero ogni cinquemila metri quadrati, nei boschi oggetto di utilizzazione. All'approvazione del PIF del Parco Lombardo della Valle del Ticino per la Provincia di Varese, il rilascio di alberi ad accrescimento indefinito sarà pianificato e coordinato con le disposizioni in materia di alberi monumentali.</p> <p>2. Gli alberi rilasciati sono contrassegnati a cura dell'utilizzatore, prima del taglio del bosco, con un bollo di vernice gialla indelebile o mediante apposito contrassegno con numerazione progressiva fornito dall'ente forestale.</p> <p>3. Gli alberi rilasciati hanno tutte le seguenti caratteristiche:</p> <p>a) essere in buone condizioni vegetative; sono tollerate piccole cavità, che non compromettano la stabilità della pianta, utilizzate o utilizzabili come tane o rifugio da specie animali;</p> <p>b) avere un buon portamento ed essere piante dominanti;</p> | <p>Trattasi di precisazioni, ossia semplici indicazioni di dettaglio per contestualizzare la norma a livello locale come da paragrafo 20 delle "Indicazioni pratiche per la redazione dei Piani di Indirizzo Forestale – 27/05/2015".</p> |

| | | |
|--|---|--|
| <p>e affrancati; d) essere di buon aspetto paesaggistico e avere un diametro di almeno trenta centimetri; d bis) non appartenere a specie esotiche a carattere infestante di cui all'allegato B; d ter) appartenere preferibilmente alle seguenti specie: abete bianco, acero riccio, cerro, ciavardello, ciliegio selvatico, farnia, leccio, noce, olmo ciliato, ontano nero, pino cembro, pioppo bianco, quercia crenata, rovere, tasso.</p> <p>4. Gli alberi rilasciati non possono essere tagliati salvo che costituiscano pericolo per persone o cose e, in caso di morte, devono essere sostituiti in occasione della successiva utilizzazione.</p> <p>5. Gli alberi rilasciati sono conteggiati nel novero delle matricine e delle riserve.</p> <p>5 bis. Durante la stesura dei piani di assestamento forestale e, con il consenso del proprietario, durante la stesura dei piani di indirizzo forestale è possibile individuare e contrassegnare gli alberi da salvaguardare per l'invecchiamento indefinito, indicandone l'esistenza negli elaborati di piano.</p> | <p>c) essere nate da seme o, in mancanza, essere polloni ben conformati e affrancati; d) essere di buon aspetto paesaggistico e avere un diametro di almeno trenta centimetri; d bis) non appartenere a specie esotiche a carattere infestante di cui all'allegato B; d ter) appartenere preferibilmente alle seguenti specie: abete bianco, acero riccio, cerro, ciavardello, ciliegio selvatico, farnia, leccio, noce, olmo ciliato, ontano nero, pino cembro, pioppo bianco, quercia crenata, rovere, tasso.</p> <p>4. Gli alberi rilasciati non possono essere tagliati salvo che costituiscano pericolo per persone o cose e, in caso di morte, devono essere sostituiti in occasione della successiva utilizzazione.</p> <p>5. Gli alberi rilasciati sono conteggiati nel novero delle matricine e delle riserve.</p> <p>5 bis. Durante la stesura dei piani di assestamento forestale e, con il consenso del proprietario, durante la stesura dei piani di indirizzo forestale è possibile individuare e contrassegnare gli alberi da salvaguardare per l'invecchiamento indefinito, indicandone l'esistenza negli elaborati di piano.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Art.25 (Rinnovazione artificiale)</p> <p>1. La rinnovazione artificiale è realizzata, entro un anno dalla fine del taglio di utilizzazione, nei seguenti casi: a) quando prevista dagli allegati tecnici all'istanza di taglio; b) quando imposta dall'ente forestale; c) in assenza di rinnovazione naturale.</p> <p>2. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. g) del r.r. 14 febbraio 2011, n. 1.</p> <p>3. Le specie utilizzate devono corrispondere ai tipi forestali del bosco in cui si interviene ed è vietato utilizzare specie esotiche non comprese nell'allegato C. In situazioni ecologiche difficili, l'ente forestale può autorizzare, ai sensi degli articoli 6, 7 e 8, l'uso di specie esotiche a carattere non infestante.</p> <p>4. L'impianto di rinnovazione artificiale presenta le seguenti caratteristiche: a) il numero di piantine da mettere a dimora è commisurato alle caratteristiche stazionali ed alla tipologia forestale del contesto ma</p> | <p style="text-align: center;">Art.25 (Rinnovazione artificiale)</p> <p>1. La rinnovazione artificiale è realizzata, entro un anno dalla fine del taglio di utilizzazione, nei seguenti casi: a) quando prevista dagli allegati tecnici all'istanza di taglio; b) quando imposta dall'ente forestale; c) in assenza di rinnovazione naturale.</p> <p>2. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. g) del r.r. 14 febbraio 2011, n. 1.</p> <p>3. Le specie utilizzate devono corrispondere ai tipi forestali del bosco in cui si interviene ed è vietato utilizzare specie esotiche non comprese nell'allegato C. In situazioni ecologiche difficili, l'ente forestale può autorizzare, ai sensi degli articoli 6, 7 e 8, l'uso di specie esotiche a carattere non infestante.</p> <p>4. L'impianto di rinnovazione artificiale presenta le seguenti caratteristiche: a) il numero di piantine da mettere a dimora è commisurato alle caratteristiche stazionali ed alla tipologia forestale del contesto ma</p> | <p>Trattasi di precisazioni, ossia semplici indicazioni di dettaglio per contestualizzare la norma a livello locale come da paragrafo 20 delle "Indicazioni pratiche per la redazione dei Piani di Indirizzo Forestale – 27/05/2015"</p> |

| | | |
|--|---|--|
| <p>non è inferiore a duemilacinquecento unità ad ettaro;</p> <p>b) il numero di piantine di specie arbustive non può essere superiore ad un quarto del totale, con preferenza di specie baccifere.</p> <p>5. Eventuali deroghe alle caratteristiche dell'impianto possono essere autorizzate dall'ente forestale a seguito di richiesta motivata.</p> <p>6. Nei primi tre anni dall'impianto le piantine sono oggetto di manutenzione, in particolare mediante taglio della vegetazione invadente e sono sostituite in caso di fallanze superiori al dieci per cento.</p> <p>7. Il materiale vegetale utilizzato corrisponde alle prescrizioni di cui all'articolo 51.</p> <p>7 bis. L'obbligo di effettuare la rinnovazione artificiale esclude il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione d'uso del bosco per un periodo di venti anni dall'esecuzione dell'intervento di rinnovazione.</p> | <p>non è inferiore a duemilacinquecento unità ad ettaro;</p> <p>b) il numero di piantine di specie arbustive non può essere superiore ad un quarto del totale, con preferenza di specie baccifere.</p> <p>5. Eventuali deroghe alle caratteristiche dell'impianto possono essere autorizzate dall'ente forestale a seguito di richiesta motivata.</p> <p>6. Nei primi tre anni dall'impianto le piantine sono oggetto di manutenzione, in particolare mediante taglio della vegetazione invadente e sono sostituite in caso di fallanze superiori al dieci per cento.</p> <p>7. Il materiale vegetale utilizzato corrisponde alle prescrizioni di cui all'articolo 51.</p> <p>7 bis. L'obbligo di effettuare la rinnovazione artificiale esclude il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione d'uso del bosco per un periodo di venti anni dall'esecuzione dell'intervento di rinnovazione.</p> <p>7 ter. Le sottopiantagioni ed i rinfoltimenti effettuati a scopo di miglioria forestale devono rispettare le norme di cui al precedente comma 3, ma non costituiscono rinnovazione artificiale.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Art.26 (Raccolta del terriccio e della lettiera)</p> <p>1. È permessa la raccolta di lettiera esclusivamente:</p> <p>a) a fini agricoli, da parte di aziende agricole sui terreni da loro condotti;</p> <p>b) a fini di prevenzione degli incendi, da parte dei soggetti competenti o interessati, nelle aree entro trenta metri da edifici, ferrovie e strade;</p> <p>b bis) nei terreni gravati da specifico uso civico.</p> <p>2. Gli istituti scientifici o scolastici possono raccogliere quantitativi molto limitati di terriccio o di lettiera ai fini didattici, di studio o di educazione ambientale, previa comunicazione all'ente forestale, in cui siano specificati tempi, luogo, metodo, finalità e quantitativo oggetto di prelievo.</p> | <p style="text-align: center;">Art.26 (Raccolta del terriccio e della lettiera)</p> <p>1. La raccolta di lettiera può essere autorizzata in deroga, ai sensi del precedente art. 7, esclusivamente:</p> <p>a) a fini agricoli, da parte di aziende agricole sui terreni da loro condotti;</p> <p>b) a fini di prevenzione degli incendi, da parte dei soggetti competenti o interessati, nelle aree entro trenta metri da edifici, ferrovie e strade;</p> <p>b bis) nei terreni gravati da specifico uso civico.</p> <p>2. Gli istituti scientifici o scolastici possono raccogliere quantitativi molto limitati di terriccio o di lettiera ai fini didattici, di studio o di educazione ambientale, previa comunicazione all'ente forestale, in cui siano specificati tempi, luogo, metodo, finalità e quantitativo oggetto di prelievo.</p> | <p>Richiesta di deroga per raccordare quanto previsto dall'art. 10 del Piano Settore Boschi del Parco Lombardo della Valle del Ticino (d.c.r. 22 marzo 1990 n.IV/1929) che vieta la raccolta della lettiera nel resto del Parco.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art.32 (Danni all'ecosistema)</p> <p>1. Nello svolgimento delle attività selvicolturali e delle ripuliture sono adottate tutte le tecniche e strumentazioni utili a evitare il danneggiamento della flora nemorale protetta, delle tane della fauna</p> | <p style="text-align: center;">Art.32 (Danni all'ecosistema)</p> <p>1. Nello svolgimento delle attività selvicolturali e delle ripuliture sono adottate tutte le tecniche e strumentazioni utili a evitare il danneggiamento della flora nemorale protetta, delle tane della fauna</p> | <p>Trattasi di precisazioni, ossia semplici indicazioni di dettaglio per contestualizzare la norma a livello locale come da paragrafo 20 delle "Indicazioni</p> |

| | | |
|---|--|---|
| <p>selvatica, compresi i formicai di Formica rufa L., della fauna e delle zone umide. È inoltre necessario salvaguardare la vegetazione arbustiva lungo i corsi d'acqua, gli agrifogli, i pungitopo e gli arbusti che producono frutti carnosì, quali biancospini, meli, peri, ribes e sorbi.</p> <p>2. La ripulitura è permessa:</p> <p>a) in tutti i boschi per la prevenzione degli incendi e per permettere l'affermazione della rinnovazione arborea;</p> <p>b) nei castagneti da frutto ai sensi dell'articolo 31;</p> <p>c) nei boschi a prevalente funzione ricreativa o paesaggistica, salvaguardando i nuclei di rinnovazione arborea;</p> <p>c bis) nei tagli di manutenzione di cui agli articoli 58, 59, 60 e 61.</p> | <p>selvatica, compresi i formicai di Formica rufa L., della fauna e delle zone umide. È inoltre necessario salvaguardare la vegetazione arbustiva lungo i corsi d'acqua, gli agrifogli, i pungitopo e gli arbusti che producono frutti carnosì, quali biancospini, meli, peri, ribes e sorbi.</p> <p>2. La ripulitura è permessa:</p> <p>a) in tutti i boschi per la prevenzione degli incendi e per permettere l'affermazione della rinnovazione arborea;</p> <p>b) nei castagneti da frutto ai sensi dell'articolo 31;</p> <p>c) nei boschi classificati a prevalente funzione ricreativa o paesaggistica da un piano di assestamento forestale, salvaguardando i nuclei di rinnovazione arborea;</p> <p>c bis) nei tagli di manutenzione di cui agli articoli 58, 59, 60 e 61.</p> | <p><i>pratiche per la redazione dei Piani di Indirizzo Forestale – 27/05/2015”.</i></p> |
|---|--|---|

| | | |
|---|---|---|
| <p style="text-align: center;">Art.34 (Prevenzione dai danni da concentramento, avvallamento ed esbosco dei prodotti e uso di macchine operatrici)</p> <p>1. L'esbosco è eseguito ove possibile per via aerea, per mulattiere, sentieri, viabilità agro-silvo-pastorale, condotte, canali di avvallamento già esistenti, evitando di danneggiare le parti di bosco in rinnovazione. Ove non è possibile, la rinnovazione naturale danneggiata è sostituita da rinnovazione artificiale.</p> <p>2. Il concentramento per strascico è consentito solamente dal letto di caduta alla più vicina via di esbosco, fatta salva la necessità di individuare percorsi più lunghi al fine di tutelare la flora nemorale o la fauna selvatica.</p> <p>3. Durante le operazioni di concentramento ed esbosco, il transito dei trattori gommati e dei trattori forestali in bosco è ammesso e deve avvenire ove possibile lungo tracciati o varchi naturali; la pianificazione forestale o l'ente forestale possono comunque imporre divieti o limitazioni al transito per particolari situazioni.</p> <p>4. La pianificazione forestale o l'ente forestale possono prevedere il divieto dell'uso di condotte o canali già esistenti, qualora tale uso possa provocare frane e smottamenti.</p> <p>5. Sono vietati l'avvallamento di materiale legnoso lungo versanti, canali e torrenti in cui siano state eseguite opere di sistemazione idraulico forestale e il trascinarsi a strascico lungo la viabilità ordinaria e agro-silvo-pastorale salvo che in caso di attraversamento.</p> | <p style="text-align: center;">Art.34 (Prevenzione dai danni da concentramento, avvallamento ed esbosco dei prodotti e uso di macchine operatrici)</p> <p>1. L'esbosco è eseguito ove possibile per via aerea, per mulattiere, sentieri, viabilità agro-silvo-pastorale, condotte, canali di avvallamento già esistenti, evitando di danneggiare le parti di bosco in rinnovazione. Ove non è possibile, la rinnovazione naturale danneggiata è sostituita da rinnovazione artificiale.</p> <p>2. Il concentramento per strascico è consentito solamente dal letto di caduta alla più vicina via di esbosco, fatta salva la necessità di individuare percorsi più lunghi al fine di tutelare la flora nemorale o la fauna selvatica.</p> <p>3. Durante le operazioni di concentramento ed esbosco, il transito dei trattori gommati e dei trattori forestali, gommati o cingolati, in bosco è ammesso e deve avvenire ove possibile lungo tracciati o varchi naturali; la pianificazione forestale o l'ente forestale possono comunque imporre divieti o limitazioni al transito per particolari situazioni. Sono ammesse motivate deroghe ai sensi del precedente art. 7.</p> <p>4. La pianificazione forestale o l'ente forestale possono prevedere il divieto dell'uso di condotte o canali già esistenti, qualora tale uso possa provocare frane e smottamenti.</p> <p>5. Sono vietati l'avvallamento di materiale legnoso lungo versanti, canali e torrenti in cui siano state eseguite opere di sistemazione idraulico forestale e il trascinarsi a strascico lungo la viabilità ordinaria e agro-silvo-pastorale salvo che in caso di attraversamento.</p> | <p>Richiesta di deroga motivata dal fatto che, in molti casi, si è osservato che l'uso dei mezzi forestali cingolati permette, con una migliore distribuzione dei pesi sul terreno, un minor impatto sull'ecosistema forestale</p> |
| <p style="text-align: center;">Art.39 (Norme per gli interventi in fustaia)</p> <p>1. Le fustaie possono essere utilizzate mediante tagli successivi oppure mediante taglio saltuario o a buche di superficie inferiore a mille metri quadrati o, nei casi permessi, mediante taglio a raso a strisce. Le modalità di taglio sono in funzione della struttura del bosco.</p> | <p style="text-align: center;">Art.39 (Norme per gli interventi in fustaia)</p> <p>1. Le fustaie possono essere utilizzate mediante tagli successivi oppure mediante taglio saltuario o a buche di superficie inferiore a mille metri quadrati o, nei casi permessi, mediante taglio a raso a strisce. Le modalità di taglio sono in funzione della struttura del bosco.</p> <p>1 bis. I tagli dei boschi di alto fusto devono seguire le norme</p> | <p>Trattasi di precisazioni, ossia semplici indicazioni di dettaglio per contestualizzare la norma a livello locale come da paragrafo 20 delle "Indicazioni pratiche per la redazione dei Piani di Indirizzo Forestale – 27/05/2015".</p> |

| | | |
|---|--|--|
| <p>2. Le fustaie multiplane di tutti i tipi forestali possono essere utilizzate mediante taglio saltuario oppure tagli successivi o mediante tagli a buche di superficie inferiore a mille metri quadrati, salvo nel caso di pronto intervento e di lotta fitosanitaria ove è ammesso il taglio a raso a strisce. Nel taglio saltuario la massa legnosa asportata ad ogni utilizzazione non può superare il venti per cento di quella presente in bosco fatte salve deroghe autorizzate dall'ente forestale in caso di boschi non utilizzati da oltre trenta anni.</p> <p>3. Le fustaie monoplane o biplane di tutti i tipi forestali possono essere utilizzate mediante tagli successivi o mediante tagli a buche di superficie inferiore a mille metri quadrati o, nei casi permessi, mediante taglio a raso a strisce. In caso di tagli successivi, il taglio di sementazione non può asportare più del trenta per cento della massa legnosa presente in bosco ed il taglio di sgombero deve essere effettuato entro quindici anni dal taglio di sementazione e deve essere seguito da rinnovazione artificiale qualora quella naturale fosse insufficiente.</p> <p>4. Il taglio a raso delle fustaie è vietato laddove le tecniche selvicolturali non siano finalizzate alla rinnovazione naturale, salvo i casi diversi previsti dai piani di indirizzo forestale e dai piani di assestamento redatti e approvati secondo i criteri della gestione forestale sostenibile di cui all'articolo 50, comma 12, della l.r. 31/2008. Il taglio a raso delle fustaie può essere realizzato solo a strisce, con le modalità di cui ai commi 6 e 7 e per interventi la cui istanza è accompagnata dal progetto di taglio, di cui all'articolo 14, o dalla relazione di taglio, di cui all'articolo 15.</p> <p>5. Il taglio a raso è comunque vietato nei tipi forestali appartenenti alle seguenti categorie tipologiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) carpineti; b) querceti di farnia, di rovere o di cerro; c) querceto carpineti; d) formazioni particolari, quali saliceti, formazioni di pioppo, maggiociondolo, olivello e sorbi; e) alneti, ossia formazioni di ontani; | <p>selvicolturali previste, per i relativi tipi forestali, nella Parte III delle presenti Norme Tecniche di Attuazione. Per i boschi che non rientrano nelle sopradette classificazioni si adottano le norme generiche di cui al presente articolo e agli artt. 41 e 42.</p> <p>2. Le fustaie multiplane di tutti i tipi forestali possono essere utilizzate mediante taglio saltuario oppure tagli successivi o mediante tagli a buche di superficie inferiore a mille metri quadrati, salvo nel caso di pronto intervento e di lotta fitosanitaria ove è ammesso il taglio a raso a strisce. Nel taglio saltuario la massa legnosa asportata ad ogni utilizzazione non può superare il venti per cento di quella presente in bosco fatte salve deroghe autorizzate dall'ente forestale in caso di boschi non utilizzati da oltre trenta anni.</p> <p>3. Le fustaie monoplane o biplane di tutti i tipi forestali possono essere utilizzate mediante tagli successivi o mediante tagli a buche di superficie inferiore a mille metri quadrati o, nei casi permessi, mediante taglio a raso a strisce. In caso di tagli successivi, il taglio di sementazione non può asportare più del trenta per cento della massa legnosa presente in bosco ed il taglio di sgombero deve essere effettuato entro quindici anni dal taglio di sementazione e deve essere seguito da rinnovazione artificiale qualora quella naturale fosse insufficiente.</p> <p>4. Il taglio a raso delle fustaie è vietato laddove le tecniche selvicolturali non siano finalizzate alla rinnovazione naturale, salvo i casi diversi previsti dai piani di indirizzo forestale e dai piani di assestamento redatti e approvati secondo i criteri della gestione forestale sostenibile di cui all'articolo 50, comma 12, della l.r. 31/2008. Il taglio a raso delle fustaie può essere realizzato solo a strisce, con le modalità di cui ai commi 6 e 7 e per interventi la cui istanza è accompagnata dal progetto di taglio, di cui all'articolo 14, o dalla relazione di taglio, di cui all'articolo 15.</p> <p>5. Il taglio a raso è comunque vietato nei tipi forestali appartenenti alle seguenti categorie tipologiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) carpineti; b) querceti di farnia, di rovere o di cerro; c) querceto carpineti; d) formazioni particolari, quali saliceti, formazioni di pioppo, maggiociondolo, olivello e sorbi; e) alneti, ossia formazioni di ontani; | |
|---|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| <p>f) aceri-frassineti e aceri-tiglieti; g) faggete; h) betuleti; i) mughete; j) piceo-faggeti; k) abieteti; l) peccete, fatta eccezione per le peccete di sostituzione ove è permesso.</p> <p>6. Nei tipi forestali appartenenti alle categorie tipologiche elencate nel comma 7 è permesso il taglio a raso a strisce solo su terreni, con pendenza media inferiore a quaranta per cento, che si trovino ad una distanza superiore a cento metri da altri tagli a raso effettuati nei cinque anni precedenti. Il lato della tagliata lungo la linea di massima pendenza, o lungo il lato minore in terreni pianeggianti, non può superare il doppio dell'altezza dominante del bosco e in ogni caso non può superare i cinquanta metri. L'ente forestale può autorizzare deroghe, compatibilmente con le esigenze di difesa idrogeologica nonché di salvaguardia dell'ambiente forestale e del paesaggio.</p> <p>7. Il taglio a raso a strisce non può superare le superfici di seguito indicate: a) diecimila metri quadrati accorpati per le seguenti tipologie forestali: castagneti, orno-ostrieti, betuleti, peccete di sostituzione, pinete di pino silvestre, ad eccezione delle pinete planiziali, formazioni di pino nero di origine artificiale, rimboschimenti artificiali con specie esotiche; b) duemila metri quadrati accorpati per le seguenti tipologie: querceti di roverella, lariceti, larici-cembreti, cembrete, pinete di pino silvestre planiziale.</p> <p>8. Diradamenti e sfolli sono permessi fino allo stadio di perticaia; ad ogni taglio è possibile tagliare fino al cinquanta per cento delle piante e al trenta per cento della massa legnosa presenti prima dell'intervento.</p> | <p>f) aceri-frassineti e aceri-tiglieti; g) faggete; h) betuleti; i) mughete; j) piceo-faggeti; k) abieteti; l) peccete, fatta eccezione per le peccete di sostituzione ove è permesso.</p> <p>6. Nei tipi forestali appartenenti alle categorie tipologiche elencate nel comma 7 è permesso il taglio a raso a strisce solo su terreni, con pendenza media inferiore a quaranta per cento, che si trovino ad una distanza superiore a cento metri da altri tagli a raso effettuati nei cinque anni precedenti. Il lato della tagliata lungo la linea di massima pendenza, o lungo il lato minore in terreni pianeggianti, non può superare il doppio dell'altezza dominante del bosco e in ogni caso non può superare i cinquanta metri. L'ente forestale può autorizzare deroghe, compatibilmente con le esigenze di difesa idrogeologica nonché di salvaguardia dell'ambiente forestale e del paesaggio.</p> <p>7. Il taglio a raso a strisce non può superare le superfici di seguito indicate: a) diecimila metri quadrati accorpati per le seguenti tipologie forestali: castagneti, orno-ostrieti, betuleti, peccete di sostituzione, pinete di pino silvestre, ad eccezione delle pinete planiziali, formazioni di pino nero di origine artificiale, rimboschimenti artificiali con specie esotiche; b) duemila metri quadrati accorpati per le seguenti tipologie: querceti di roverella, lariceti, larici-cembreti, cembrete, pinete di pino silvestre planiziale.</p> <p>8. Diradamenti e sfolli sono permessi fino allo stadio di perticaia; ad ogni taglio è possibile tagliare fino al cinquanta per cento delle piante e al trenta per cento della massa legnosa presenti prima dell'intervento.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Art.40 (Norme per gli interventi nei cedui)</p> <p>1. I cedui invecchiati di età superiore a cinquanta anni a prevalenza di querce, faggio, frassino maggiore, acero montano o riccio, tiglio sono avviati a fustaia in caso di utilizzazione.</p> | <p style="text-align: center;">Art.40 (Norme per gli interventi nei cedui)</p> <p>1. I cedui invecchiati di età superiore a cinquanta anni a prevalenza di querce, faggio, frassino maggiore, acero montano o riccio, tiglio sono avviati a fustaia in caso di utilizzazione.</p> <p>1 bis. I tagli dei boschi cedui devono seguire le norme selvicolturali</p> | <p>Trattasi di precisazioni, ossia semplici indicazioni di dettaglio per contestualizzare la norma a livello locale come da paragrafo 20 delle "Indicazioni pratiche per la redazione dei</p> |

| | | |
|--|---|--|
| <p>2. Il taglio a ceduo semplice, senza rilascio di matricine, è consentito:</p> <p>a) nelle formazioni di ciliegio tardivo e nelle altre formazioni di piante esotiche infestanti;</p> <p>b) nei corileti, negli alneti di ontano verde, nei saliceti e nei robinieti puri, purché sia eseguito su una superficie massima di tre ettari, non contigua, distante almeno trenta metri da altre già utilizzate nei cinque anni precedenti.</p> <p>3. Fermo restando il limite per singole istanze di cui all'articolo 20, in caso di utilizzazione di cedui con rilascio di matricine, ogni tagliata non può superare i dieci ettari di estensione e, se superiore a due ettari, deve essere distante almeno trenta metri da altre tagliate effettuate negli ultimi cinque anni.</p> <p>4. È obbligatorio il rilascio di tutte le riserve di specie autoctone eventualmente presenti nei robinieti sia puri che misti, nelle formazioni di ciliegio tardivo e di altre esotiche infestanti e, nei limiti previsti per le matricine, nei castagneti e nelle faggete. Le riserve in faggete e castagneti possono essere tagliate, in occasione di una ceduzione, ad un'età pari al doppio del turno minimo. Le riserve nei robinieti sia pure che misti, nelle formazioni di ciliegio tardivo e di altre esotiche infestanti possono essere tagliate solo in caso di deperimento o morte o qualora costituiscano pericolo per persone o cose.</p> <p>5. È obbligatorio rilasciare almeno cinquanta matricine o riserve ad ettaro scelte tra piante d'alto fusto o polloni ben conformati o portanti cancri ipovirulenti nei seguenti tipi o categorie forestali:</p> <p>a) castagneti;</p> <p>b) robinieti misti;</p> <p>c) alneti di ontano bianco o nero;</p> <p>d) orno-ostrieti e carpineti;</p> <p>e) formazioni di pioppi;</p> <p>e-bis) betuleti.</p> <p>6. È obbligatorio rilasciare almeno novanta matricine o riserve ad ettaro scelte fra piante d'alto fusto o polloni ben conformati nei seguenti tipi o categorie forestali:</p> | <p>previste, per i relativi tipi forestali, nella Parte III –delle presenti Norme Tecniche di Attuazione. Per i boschi che non rientrano nelle sopradette classificazioni si adottano le norme generiche di cui al presente articolo e agli artt. 41 e 42.</p> <p>2. Il taglio a ceduo semplice, senza rilascio di matricine, è consentito:</p> <p>a) nelle formazioni di ciliegio tardivo e nelle altre formazioni di piante esotiche infestanti;</p> <p>b) nei corileti, negli alneti di ontano verde, nei saliceti, purché sia eseguito su una superficie massima di tre ettari, non contigua, distante almeno trenta metri da altre già utilizzate nei cinque anni precedenti.</p> <p>3. Fermo restando il limite per singole istanze di cui all'articolo 20, in caso di utilizzazione di cedui con rilascio di matricine, ogni tagliata non può superare i dieci ettari di estensione e, se superiore a due ettari, deve essere distante almeno trenta metri da altre tagliate effettuate negli ultimi cinque anni.</p> <p>4. È obbligatorio il rilascio di tutte le riserve di specie autoctone eventualmente presenti nei robinieti sia puri che misti, nelle formazioni di ciliegio tardivo e di altre esotiche infestanti e, nei limiti previsti per le matricine, nei castagneti e nelle faggete. Le riserve in faggete e castagneti possono essere tagliate, in occasione di una ceduzione, ad un'età pari al doppio del turno minimo. Le riserve nei robinieti sia pure che misti, nelle formazioni di ciliegio tardivo e di altre esotiche infestanti possono essere tagliate solo in caso di deperimento o morte o qualora costituiscano pericolo per persone o cose.</p> <p>5. È obbligatorio rilasciare almeno cinquanta matricine o riserve ad ettaro scelte tra piante d'alto fusto o polloni ben conformati o portanti cancri ipovirulenti nei seguenti tipi o categorie forestali:</p> <p>a) castagneti;</p> <p>b) robinieti puri e misti;</p> <p>c) alneti di ontano bianco o nero;</p> <p>d) orno-ostrieti e carpineti;</p> <p>e) formazioni di pioppi;</p> <p>e-bis) betuleti.</p> <p>6. È obbligatorio rilasciare almeno novanta matricine o riserve ad ettaro scelte fra piante d'alto fusto o polloni ben conformati nei seguenti tipi o categorie forestali:</p> | <p><i>Piani di Indirizzo Forestale – 27/05/2015"</i></p> <p>Richiesta di deroga finalizzata a rendere coerente la previsione con quella degli indirizzi selvicolturali.</p> |
|--|---|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>a) querceti, quercocarpineti; b) faggete; c) altre formazioni di latifoglie autoctone.</p> <p>7. Le matricine e le riserve possono essere distribuite sull'intera superficie della tagliata oppure rilasciate a gruppi di massimo dieci individui. I gruppi sono distribuiti sull'intera superficie della tagliata.</p> <p>8. Nei diradamenti e negli sfolli è possibile tagliare fino al cinquanta per cento dei polloni e fino al trenta per cento della massa legnosa presenti prima dell'intervento.</p> <p>8 bis. Le matricine da rilasciare devono:</p> <p>a) avere età almeno pari al turno, nel caso dei cedui di cui al comma 5; b) avere, per il cinquanta per cento età, almeno pari al turno e, per il restante cinquanta per cento, età almeno doppia, nel caso dei cedui di cui al comma 6.</p> | <p>a) querceti, quercocarpineti; b) faggete; c) altre formazioni di latifoglie autoctone.</p> <p>7. Le matricine e le riserve possono essere distribuite sull'intera superficie della tagliata oppure rilasciate a gruppi di massimo dieci individui. I gruppi sono distribuiti sull'intera superficie della tagliata.</p> <p>8. Nei diradamenti e negli sfolli è possibile tagliare fino al cinquanta per cento dei polloni e fino al trenta per cento della massa legnosa presenti prima dell'intervento.</p> <p>8 bis. Le matricine da rilasciare devono:</p> <p>a) avere età almeno pari al turno, nel caso dei cedui di cui al comma 5; b) avere, per il cinquanta per cento età, almeno pari al turno e, per il restante cinquanta per cento, età almeno doppia, nel caso dei cedui di cui al comma 6.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Art.45 (Accantonamento degli utili)</p> <p>1. I gestori del piano di assestamento accantonano una quota del trenta per cento degli utili derivanti dal piano medesimo, vincolata a migliorie e cure colturali del bosco o alla revisione del piano di assestamento e ne informano immediatamente l'ente forestale competente. In caso di piani di assestamento forestale relativi al patrimonio forestale regionale, l'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF) informa la competente struttura della Giunta regionale in relazione alle somme accantonate.</p> <p>2. I piani di assestamento forestale possono prevedere aliquote superiori di accantonamento.</p> <p>3. Nel caso in cui la proprietà forestale risulti conferita in gestione ad un consorzio forestale, l'accantonamento per le migliorie può essere effettuato direttamente dal consorzio stesso, al quale pertanto si applicano tutte le disposizioni del presente articolo.</p> <p>4. I fondi di cui al comma 1 sono utilizzati per i seguenti scopi:</p> <p>a) miglioramenti del patrimonio boschivo, quali interventi colturali e in subordine realizzazione e manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale, previsti dal piano di assestamento; b) interventi colturali non previsti dal piano di assestamento, solo nel caso di eventi eccezionali, ossia di pronto intervento; c) relazioni di taglio e direzione delle operazioni di taglio.</p> | <p style="text-align: center;">Art.45 (Accantonamento degli utili)</p> <p>1. I gestori del piano di assestamento accantonano una quota del trenta per cento degli utili derivanti dal piano medesimo, vincolata a migliorie e cure colturali del bosco o alla revisione del piano di assestamento e ne informano immediatamente l'ente forestale competente. In caso di piani di assestamento forestale relativi al patrimonio forestale regionale, l'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF) informa la competente struttura della Giunta regionale in relazione alle somme accantonate.</p> <p>2. I piani di assestamento forestale possono prevedere aliquote superiori di accantonamento.</p> <p>3. Nel caso in cui la proprietà forestale risulti conferita in gestione ad un consorzio forestale, l'accantonamento per le migliorie può essere effettuato direttamente dal consorzio stesso, al quale pertanto si applicano tutte le disposizioni del presente articolo.</p> <p>4. I fondi di cui al comma 1 sono utilizzati per i seguenti scopi:</p> <p>a) miglioramenti del patrimonio boschivo, quali interventi colturali e in subordine realizzazione e manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale, previsti dal piano di assestamento; b) interventi colturali non previsti dal piano di assestamento, solo nel caso di eventi eccezionali, ossia di pronto intervento; c) relazioni di taglio e direzione delle operazioni di taglio.</p> | <p style="color: red;">Richiesta di deroga finalizzata a destinare risorse per l'innovazione nel comparto forestale.</p> |

| | | |
|--|---|--|
| <p>5. Le somme accantonate sono spese dagli enti gestori del piano di assestamento previo assenso dell'ente forestale o, nel caso del patrimonio forestale regionale, della Giunta regionale che, verificata l'esecuzione dei lavori, autorizza lo svincolo delle somme.</p> | <p>d) studi, ricerche e iniziative di assistenza tecnica approvati dall'ente competente in materia forestale.</p> <p>5. Le somme accantonate sono spese dagli enti gestori del piano di assestamento previo assenso dell'ente forestale o, nel caso del patrimonio forestale regionale, della Giunta regionale che, verificata l'esecuzione dei lavori, autorizza lo svincolo delle somme.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Art.57 (Limiti al pascolo in bosco)</p> <p>1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 51, comma 4, della l.r. 31/2008, il pascolo a scopo di prevenzione dagli incendi boschivi e di conservazione del paesaggio rurale nei boschi è consentito:</p> <p>a) nella fustaia a partire dallo stadio di perticaia, intendendo con ciò ai fini del presente articolo con alberi di altezza media superiore a dieci metri;</p> <p>b) nel ceduo e nel ceduo sotto fustaia, a partire da dieci anni dall'ultima ceduazione.</p> <p>2. . È vietato il pascolo nei boschi in rinnovazione, nelle fustaie disetanee o irregolari, nei boschi di neoformazione sino allo stadio di perticaia e in quelli percorsi dal fuoco da meno di dieci anni, salvo quanto disposto dal comma 2 bis; in detti soprassuoli è altresì vietato far transitare o comunque immettere animali al di fuori della viabilità presente.</p> <p>2 bis. Il pascolo è consentito nei boschi di neoformazione che hanno colonizzato superfici censite catastalmente come seminativi, seminativi arborati, prati, prati arborati, pascoli, pascoli cespugliati e arborati.</p> <p>3. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. w) del r.r. 14 febbraio 2011, n. 1.</p> <p>3 bis. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. w) del r.r. 14 febbraio 2011, n. 1.</p> | <p style="text-align: center;">Art.57 (Limiti al pascolo in bosco)</p> <p>1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 51, comma 4, della l.r. 31/2008, il pascolo a scopo di prevenzione dagli incendi boschivi e di conservazione del paesaggio rurale nei boschi è consentito:</p> <p>a) nella fustaia a partire dallo stadio di perticaia, intendendo con ciò ai fini del presente articolo con alberi di altezza media superiore a dieci metri;</p> <p>b) nel ceduo e nel ceduo sotto fustaia, a partire da dieci anni dall'ultima ceduazione.</p> <p>2. . È vietato il pascolo nei boschi in rinnovazione, nelle fustaie disetanee o irregolari, nei boschi di neoformazione sino allo stadio di perticaia e in quelli percorsi dal fuoco da meno di dieci anni, salvo quanto disposto dal comma 2 bis; in detti soprassuoli è altresì vietato far transitare o comunque immettere animali al di fuori della viabilità presente.</p> <p>2 bis. Il pascolo è consentito nei boschi di neoformazione che hanno colonizzato superfici censite catastalmente come seminativi, seminativi arborati, prati, prati arborati, pascoli, pascoli cespugliati e arborati.</p> <p>2 ter. E' vietato l'accesso ai boschi dei greggi ovini itineranti.</p> <p>3. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. w) del r.r. 14 febbraio 2011, n. 1.</p> <p>3 bis. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. w) del r.r. 14 febbraio 2011, n. 1.</p> | <p>Richiesta di deroga per dare continuità a quanto previsto dalla norma di cui all'art. 16 del Piano Settore Boschi del Parco Lombardo della Valle del Ticino (d.c.r. 22 marzo 1990 n.IV/1929).</p> |
| <p style="text-align: center;">Art.58 (Tagli per la manutenzione nelle aree di pertinenza di elettrodotti)</p> <p>1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si considerano aree di pertinenza di elettrodotti:</p> <p>a) per le linee ad altissima tensione (oltre 150.000 Volt), una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di dodici metri per lato;</p> | <p style="text-align: center;">Art.58 (Tagli per la manutenzione nelle aree di pertinenza di elettrodotti)</p> <p>1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si considerano aree di pertinenza di elettrodotti:</p> <p>a) per le linee ad altissima tensione (oltre 150.000 Volt), una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di dodici metri per lato;</p> | <p>Trattasi di precisazioni, ossia semplici indicazioni di dettaglio per contestualizzare la norma a livello locale come da paragrafo 20 delle "Indicazioni pratiche per la redazione dei Piani di Indirizzo Forestale –</p> |

| | | |
|--|---|--|
| <p>b) per le linee ad alta tensione (da 30 a 150.000 Volt), una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di otto metri per lato;</p> <p>c) per le linee a media o bassa tensione a conduttore nudo, una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di quattro metri per lato;</p> <p>d) per le linee in cavo isolato, una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di un metro e mezzo per lato.</p> <p>2. Nelle aree di pertinenza delle linee ad altissima, alta, media o bassa tensione è consentito:</p> <p>a) in caso di interferenza fra le chiome e le linee, il taglio del bosco senza obbligo del rilascio di matricine o riserve, senza obbligo di rispetto della superficie massima della tagliata e del turno minimo;</p> <p>b) il taglio di tutte le piante o polloni la cui chioma sia posta a meno di cinque metri dai conduttori o che sia prevedibile raggiungano tale distanza nei due anni successivi.</p> <p>3. Nelle aree di pertinenza delle linee in cavo isolato è sempre ammessa la potatura delle chiome che interferiscono, o che possono interferire nei due anni successivi, con il cavo stesso. Qualora l'interferenza della chioma con la linea elettrica non sia risolvibile tramite potatura, è ammesso il taglio delle piante radicate nell'area di pertinenza della linea stessa. In tutti i casi è ammesso il taglio delle piante inclinate o instabili, anche radicate al di fuori dell'area di pertinenza, che possono cadere sui conduttori.</p> <p>3 bis. Qualora nelle aree di pertinenza degli elettrodotti il soprassuolo forestale sia costituito da formazioni di robinia o ciliegio tardivo o di altre specie esotiche, è obbligatorio il rilascio di tutti gli arbusti e cespugli di specie autoctone presenti, salvo in caso di calata al suolo dei conduttori.</p> | <p>b) per le linee ad alta tensione (da 30 a 150.000 Volt), una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di otto metri per lato;</p> <p>c) per le linee a media o bassa tensione a conduttore nudo, una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di quattro metri per lato;</p> <p>d) per le linee in cavo isolato, una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di un metro e mezzo per lato.</p> <p>2. Nelle aree di pertinenza delle linee ad altissima, alta, media o bassa tensione è consentito:</p> <p>a) in caso di interferenza fra le chiome e le linee, il taglio del bosco senza obbligo del rilascio di matricine o riserve, senza obbligo di rispetto della superficie massima della tagliata e del turno minimo;</p> <p>b) il taglio di tutte le piante o polloni la cui chioma sia posta a meno di cinque metri dai conduttori o che sia prevedibile raggiungano tale distanza nei due anni successivi.</p> <p>3. Nelle aree di pertinenza delle linee in cavo isolato è sempre ammessa la potatura delle chiome che interferiscono, o che possono interferire nei due anni successivi, con il cavo stesso. Qualora l'interferenza della chioma con la linea elettrica non sia risolvibile tramite potatura, è ammesso il taglio delle piante radicate nell'area di pertinenza della linea stessa. In tutti i casi è ammesso il taglio delle piante inclinate o instabili, anche radicate al di fuori dell'area di pertinenza, che possono cadere sui conduttori.</p> <p>3 bis. Qualora nelle aree di pertinenza degli elettrodotti il soprassuolo forestale sia costituito da formazioni di robinia o ciliegio tardivo o di altre specie esotiche, è obbligatorio il rilascio di tutti gli arbusti e cespugli di specie autoctone presenti, salvo in caso di calata al suolo dei conduttori.</p> <p>3 ter. Nel caso in cui si debba provvedere ai tagli di cui al precedente comma 3, le piante da tagliare dovranno essere riportate nel piedilista dell'istanza di taglio.</p> | <p>27/05/2015"</p> <p>La misura dettaglia quanto già previsto per la compilazione della procedura informatizzata (SITAB), prevista dall'art. 11 del R.R.5/2007, al fine di consentire la verifica degli interventi.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 59 (Tagli per la manutenzione nelle aree di pertinenza di reti di pubblica utilità)</p> <p>1. Si considera area di pertinenza di reti di pubblica utilità, quali reti telefoniche, metanodotti e funivie, una fascia di larghezza</p> | <p style="text-align: center;">Art. 59 (Tagli per la manutenzione nelle aree di pertinenza di reti di pubblica utilità)</p> <p>1. Si considera area di pertinenza di reti di pubblica utilità, quali reti telefoniche, metanodotti e funivie, una fascia di larghezza</p> | <p>Trattasi di precisazioni, ossia semplici indicazioni di dettaglio per contestualizzare la norma a livello locale come da paragrafo 20 delle "Indicazioni</p> |

| | | |
|---|---|---|
| <p>corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori o dell'area di transito di carrelli o cabine, aumentata di due metri per lato. Nel caso di reti con trasmissione radio è considerata area di pertinenza una fascia di dieci metri di larghezza in corrispondenza dei flussi tra ponte e ponte.</p> <p>2. Nelle aree di pertinenza di cui al comma 1 è ammessa la potatura delle chiome che interferiscono, o che possono interferire nei due anni successivi, con i conduttori o con i carrelli o cabine o con i flussi della rete radio. Qualora l'interferenza della chioma con la linea non sia risolvibile tramite potatura, è ammesso il taglio delle piante radicate nell'area di pertinenza della linea stessa. In tutti i casi è ammesso il taglio delle piante inclinate od instabili che possono cadere all'interno dell'area di pertinenza.</p> | <p>corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori o dell'area di transito di carrelli o cabine, aumentata di due metri per lato. Nel caso di reti con trasmissione radio è considerata area di pertinenza una fascia di dieci metri di larghezza in corrispondenza dei flussi tra ponte e ponte.</p> <p>2. Nelle aree di pertinenza di cui al comma 1 è ammessa la potatura delle chiome che interferiscono, o che possono interferire nei due anni successivi, con i conduttori o con i carrelli o cabine o con i flussi della rete radio. Qualora l'interferenza della chioma con la linea non sia risolvibile tramite potatura, è ammesso il taglio delle piante radicate nell'area di pertinenza della linea stessa. In tutti i casi è ammesso il taglio delle piante inclinate od instabili che possono cadere all'interno dell'area di pertinenza.</p> <p>3. Nel caso in cui si debba provvedere ai tagli fuori dalle aree di pertinenza, le piante da tagliare dovranno essere riportate nel piedilista dell'istanza di taglio, fatti salvi casi di deroga.</p> | <p><i>pratiche per la redazione dei Piani di Indirizzo Forestale – 27/05/2015"</i></p> <p>La misura dettaglia quanto già previsto per la compilazione della procedura informatizzata (SITAB), prevista dall'art. 11 del R.R.5/2007, al fine di consentire la verifica degli interventi.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 60 <i>(Tagli per la manutenzione nelle aree di pertinenza di viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti)</i></p> <p>1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si considera area di pertinenza della viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti una fascia di sei metri di larghezza dal limite esterno dell'opera.</p> <p>2. Nelle pertinenze della viabilità pubblica è consentito il taglio della vegetazione forestale, nei limiti delle esigenze per la circolazione e la sicurezza e per il mantenimento della stabilità delle scarpate, consistente nella ripulitura del sottobosco, nel taglio di ceduzione dei polloni, senza obbligo del rilascio di matricine o riserve e senza obbligo di rispetto della superficie massima della tagliata, nonché nel taglio e nella potatura delle piante di alto fusto che risultano inclinate od instabili o che costituiscono pericolo diretto od indiretto per la pubblica incolumità, poste anche all'esterno dell'area di pertinenza di cui al comma 1.</p> <p>3. Restano ferme, anche in deroga alle presenti disposizioni, le norme dettate dal codice della strada.</p> <p>4. Le pertinenze delle linee ferroviarie sono assimilate a quelle</p> | <p style="text-align: center;">Art. 60 <i>(Tagli per la manutenzione nelle aree di pertinenza di viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti)</i></p> <p>1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si considera area di pertinenza della viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti una fascia di sei metri di larghezza dal limite esterno dell'opera.</p> <p>2. Nelle pertinenze della viabilità pubblica è consentito il taglio della vegetazione forestale, nei limiti delle esigenze per la circolazione e la sicurezza e per il mantenimento della stabilità delle scarpate, consistente nella ripulitura del sottobosco, nel taglio di ceduzione dei polloni, senza obbligo del rilascio di matricine o riserve e senza obbligo di rispetto della superficie massima della tagliata, nonché nel taglio e nella potatura delle piante di alto fusto che risultano inclinate od instabili o che costituiscono pericolo diretto od indiretto per la pubblica incolumità, poste anche all'esterno dell'area di pertinenza di cui al comma 1.</p> <p>3. Restano ferme, anche in deroga alle presenti disposizioni, le norme dettate dal codice della strada.</p> <p>4. Le pertinenze delle linee ferroviarie sono assimilate a quelle</p> | <p>Trattasi di precisazioni, ossia semplici indicazioni di dettaglio per contestualizzare la norma a livello locale come da paragrafo 20 delle <i>"Indicazioni pratiche per la redazione dei Piani di Indirizzo Forestale – 27/05/2015"</i></p> <p>La misura dettaglia quanto già previsto per la compilazione della procedura informatizzata (SITAB), prevista dall'art. 11 del R.R.5/2007, al fine di consentire la verifica degli interventi.</p> |

| | | |
|--|--|--|
| <p>stradali, ferma restando l'osservanza delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto).</p> <p>5. Nell'area di pertinenza di altri manufatti pubblici o privati, compresi gli elementi di arredo e fruizione presenti in bosco, è consentito il taglio della vegetazione forestale nei limiti delle esigenze per la sicurezza e il mantenimento del manufatto, consistente nel taglio di ceduazione dei polloni, anche in deroga al turno minimo previsto dal presente regolamento, nonché nel taglio o nella potatura delle singole piante di alto fusto che costituiscono pericolo per il manufatto stesso.</p> | <p>stradali, ferma restando l'osservanza delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto).</p> <p>5. Nell'area di pertinenza di altri manufatti pubblici o privati, compresi gli elementi di arredo e fruizione presenti in bosco, è consentito il taglio della vegetazione forestale nei limiti delle esigenze per la sicurezza e il mantenimento del manufatto, consistente nel taglio di ceduazione dei polloni, anche in deroga al turno minimo previsto dal presente regolamento, nonché nel taglio o nella potatura delle singole piante di alto fusto che costituiscono pericolo per il manufatto stesso.</p> <p>6. Nel caso in cui si debba provvedere ai tagli fuori dalle aree di pertinenza, le piante da tagliare dovranno essere riportate nel piedilista dell'istanza di taglio, fatti salvi casi di deroga.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Art. 61 (Tagli per la manutenzione di opere e sezioni idrauliche)</p> <p>1. In corrispondenza di argini artificiali, di difese di sponde, di dighe in terra, di opere di presa o derivazione e di altre opere idrauliche o di bonifica, è consentito il taglio della vegetazione forestale che possa recare danno alla conservazione o alla funzionalità delle opere stesse.</p> <p>2. Negli alvei artificiali e in quelli naturali è consentito il taglio della vegetazione forestale che possa costituire pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica.</p> <p>3. Sulle sponde poste al di fuori dell'alveo è consentito il taglio delle piante inclinate o sradicate che possano interessare l'alveo con la loro caduta e il taglio ad età inferiori a quella del turno minimo, ove ciò sia motivato dall'esigenza di evitare franamenti o sradicamenti di piante.</p> <p>3 bis. Gli interventi previsti dal presente articolo sono vietati tra la fine della stagione silvana per i cedui e il 31 luglio, salvo autorizzazioni concesse dagli enti forestali, compatibilmente con le esigenze di tutela della fauna selvatica. Sono invece consentiti il taglio e l'asportazione delle piante cadute nell'alveo o nei corsi d'acqua che possono limitare il deflusso idrico.</p> | <p style="text-align: center;">Art. 61 (Tagli per la manutenzione di opere e sezioni idrauliche)</p> <p>1. In corrispondenza di argini artificiali, di difese di sponde, di dighe in terra, di opere di presa o derivazione e di altre opere idrauliche o di bonifica, è consentito il taglio della vegetazione forestale che possa recare danno alla conservazione o alla funzionalità delle opere stesse.</p> <p>2. Negli alvei artificiali e in quelli naturali è consentito il taglio della vegetazione forestale che possa costituire pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica.</p> <p>3. Sulle sponde poste al di fuori dell'alveo è consentito il taglio delle piante inclinate o sradicate che possano interessare l'alveo con la loro caduta e il taglio ad età inferiori a quella del turno minimo, ove ciò sia motivato dall'esigenza di evitare franamenti o sradicamenti di piante.</p> <p>3 bis. Gli interventi previsti dal presente articolo sono vietati tra la fine della stagione silvana per i cedui e il 31 luglio, salvo autorizzazioni concesse dagli enti forestali, compatibilmente con le esigenze di tutela della fauna selvatica. Sono invece consentiti il taglio e l'asportazione delle piante cadute nell'alveo o nei corsi d'acqua che possono limitare il deflusso idrico.</p> <p>4. Nel caso in cui si debba provvedere ai tagli al di fuori dell'alveo, le piante da tagliare dovranno essere riportate nel piedilista dell'istanza di taglio, fatti salvi casi di deroga.</p> | <p>Trattasi di precisazioni, ossia semplici indicazioni di dettaglio per contestualizzare la norma a livello locale come da paragrafo 20 delle "Indicazioni pratiche per la redazione dei Piani di Indirizzo Forestale – 27/05/2015"</p> <p>La misura dettaglia quanto già previsto per la compilazione della procedura informatizzata (SITAB), prevista dall'art. 11 del R.R.5/2007, al fine di consentire la verifica degli interventi.</p> |

| | | |
|---|---|--|
| <p style="text-align: center;">Art.64 (Taglio di alberi e arbusti)</p> <p>1. Nei pascoli e nei coltivi soggetti a vincolo idrogeologico è consentito il taglio o l'eliminazione di alberi, arbusti e cespugli suffruticosi quali rovi, brughi, ginestre in fase di colonizzazione spontanea se finalizzato al mantenimento o al ripristino dell'esercizio del pascolo o dell'agricoltura. Nei pascoli l'intervento è subordinato alla immediata semina del cotico erboso nelle porzioni di terreno ove esso è mancante.</p> <p>2. Nei pascoli soggetti a vincolo idrogeologico è consentito il taglio delle specie arboree per motivi non finalizzati al ripristino dell'esercizio del pascolo solo se previsto dalla pianificazione forestale o dalla pianificazione delle aree protette o dalla programmazione faunistico venatoria.</p> <p>3. Il taglio delle specie arboree, anche se solo in rinnovazione, nei casi non previsti dai commi 1 e 2, è permesso solo dopo presentazione di istanza ai sensi degli articoli 7, 8 e 9.</p> | <p style="text-align: center;">Art.64 (Taglio di alberi e arbusti)</p> <p>1. Nei pascoli e nei coltivi soggetti a vincolo idrogeologico è consentito il taglio o l'eliminazione di alberi, arbusti e cespugli suffruticosi quali rovi, brughi, ginestre in fase di colonizzazione spontanea se finalizzato al mantenimento o al ripristino dell'esercizio del pascolo o dell'agricoltura o per la tutela della biodiversità. E' facoltà dell'ente forestale, previo parere vincolante dell'ente gestore dei siti Natura 2000 impartire prescrizioni al taglio. Nei pascoli l'intervento è subordinato alla immediata semina del cotico erboso nelle porzioni di terreno ove esso è mancante.</p> <p>2. Nei pascoli soggetti a vincolo idrogeologico è consentito il taglio delle specie arboree per motivi non finalizzati al ripristino dell'esercizio del pascolo solo se previsto dalla pianificazione forestale o dalla pianificazione delle aree protette o dalla programmazione faunistico venatoria.</p> <p>3. Il taglio delle specie arboree, anche se solo in rinnovazione, nei casi non previsti dai commi 1 e 2, è permesso solo dopo presentazione di istanza ai sensi degli articoli 7, 8 e 9.</p> | <p style="color: red;">Richiesta di deroga finalizzata alla tutela della biodiversità e, in particolare, alla tutela delle aree di brughiera caratteristiche del Parco del Ticino.</p> |
|---|---|--|